Emendamento all'articolo 40

All'articolo 40 dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-*bis*. All' articolo 4 -*ter*, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole "21,9 milioni di euro per l'anno 2027" sono sostituite con le seguenti: "24,1 milioni di euro per l'anno 2027" e le parole "3,5 milioni di euro per l'anno 2028" sono sostituite con le seguenti: "12,2 milioni di euro per l'anno 2028". Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028, di 2 milioni di euro per l'anno 2030 e aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029."

Conseguentemente

a) all'articolo 42, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 7-*bis* è abrogato;
2) al comma 11, l'ultimo periodo è soppresso.

10-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati."

b) dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

«Articolo 45-bis

(Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)

1. All'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo del presente comma, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente l'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente l'anno del periodo di paga considerato.".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono" sono aggiunte le seguenti: ", in modo automatico o esplicito,";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, salvo quanto previsto dal comma 7-*quater*.";

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo la forma pensionistica complementare di destinazione è a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR viene devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-*quater*.

7-*ter*. In assenza degli accordi o contratti di cui al comma 7-*bis* la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85 del 31 marzo 2020, n. 85, alla quale viene conferito l'intero importo del TFR.

7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:

a) conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;

b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del Codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

7-*quinquies*. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavorone dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni di cui al comma 7-*quater*. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.".

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.";

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-*ter*, con gli effetti di cui al comma 7-*quinquies*. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.».

c) all'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «0,20 per cento», sono sostituite dalle seguenti. «0,30 per cento»;
2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Il Fondo dei farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è ridotto a decorrere dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288, 289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.»;

d) all'articolo 95, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

10-*ter*. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 10-*bis*, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di cui al richiamato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* e del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell'articolo

1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge.

10-*quater*. Al ricorrere delle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* deve essere proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 10-*bis* qualora, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 10-*ter* contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

10-*quinquies*. Il contributo di cui al comma 10-*bis* è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10-*sexies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.»;

e) all'articolo 96, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, primo periodo, le parole*: "di cui all'articolo 96 della presente legge" *sono sostituite dalle seguenti*: "agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 94 della presente legge e di cui ai commi da 6-*quater* a 6-*septies* del presente articolo";

2) *dopo il comma 6 inserire i seguenti commi*:

«6-*bis*. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. N. 570047 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della presente legge.

6-*ter*. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili

nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-*octies* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;

6-*quater*. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per gli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026" e dopo le parole "50 milioni di euro per l'anno 2025 " sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2026";

b) al comma 2, dopo le parole "al 15 novembre 2025" sono aggiunte le seguenti: "e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026".

6-quinquies. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-*quater*, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

6-sexies. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2026 dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-quater, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 6-*quinquies*. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2024.

6-*septies*. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6-octies. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*quater* è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese

attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Queste ultime possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 6-*quater*, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-*quater*, a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

3) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura.

f) all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«*3-*bis*. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.»

g) all'articolo 129, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, sostituire le parole:* "e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029" *con le seguenti:* ", 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034";

2) *dopo il comma ,3 aggiungere il seguente:* "3-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta, a decorrere dall'anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67."

3) *al comma 6, le parole «*1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027*» sono sostituite dalle seguenti: «*1.482 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rinvenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dell'articolo 131*»;*

4) *al comma 15, le parole «*100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028*» sono sostituite dalle seguenti: «*300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028*»;*

h) *all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*
«2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30

dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.
2-*ter*. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell'articolo 334 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma.».

Conseguentemente, alla Sezione II:

a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma 11 -Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali*, apportare le seguenti variazioni:

2032:
CP: +320.000.000
CS: +320.000.000

2033:
CP: +460.000.000
CS: +460.000.000

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione *33 – Fondi da ripartire*, Programma 1 – *Fondi da assegnare*, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +100.000.000

CS: +100.000.000

2027:

CP: +30.000.000

CS: +30.000.000

2028:

CP: +740.000.000

CS: +740.000.000

2029:

CP: +390.000.000

CS: +390.000.000

2030:

CP: +160.000.000

CS: +160.000.000

2031:

CP: - 80.000.000

CS: - 80.000.000

2032:

CP: - 210.000.000

CS: - 210.000.000

2033:

CP: - 660.000.000

CS: - 660.000.000

2034:

CP: - 540.000.000

CS: - 540.000.000

2035:

CP: - 970.000.000

CS: - 970.000.000

c) allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 26 – *politiche per il lavoro, Programma 6 – Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione,* U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +150.000.000

CS: +150.000.000

2027:

CP: +150.000.000

CS: +150.000.000

d) allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, *Missione 19 - Casa e assetto urbanistico; Programma 19.02 - Politiche abitative, urbane e territoriali* U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: +100.000.000

CS: +100.000.000

2027

CP: +100.000.000

CS: +100.000.000

e) allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, *Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 14. 10 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* U.d.V. 1.4, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: +600.000.000

CS: + 600.000.000

2027

CP: +500.000.000

CS: + 500.000.000

Firmato digitalmente
da CIRIANI LUCA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Relazione tecnica

La proposta inserisce **all'articolo 40 il comma 10-bis** al fine di incrementare le risorse stanziate per gli anni 2027 e 2028 per la misura di cui all' articolo 4 -ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.

Gli effetti finanziari derivanti dal primo periodo di tale disposizione risultano i seguenti.

(valori in mln di euro)

Anno	Onere per l'esonero a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2026	0	0	0
2027	-2,2	0	-2,2
2028	-8,7	0,9	-7,8
2029	0	3,1	3,1
2030	0	-1,4	-1,4
2031	0	0	0

Il secondo periodo della disposizione garantisce la copertura finanziaria e la compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica mediante riduzioni del Fondo sociale per occupazione e formazione e relativo incremento per l'anno 2029.

La disposizione inserisce all'articolo 42 il comma 10-*bis* che prevede la soppressione del comma 7-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 come introdotto dalla lege n. 207 del 2024. Sulla base della relazione tecnica alla predetta legge n. 207 del 2024 derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica, peraltro con profilo crescente nel medio-lungo periodo:

	Minore spesa pensionistica derivante da soppressione comma 7-bis dell'articolo 24 del DL n. 201/2011 (valori in milioni di euro)
2026	12,6
2027	36,0
2028	51,7
2029	70,8
2030	71,9
2031	74,8
2032	85,3
2033	101,6
2034	119,2
2035	130,8

La disposizione inserisce anche il comma 10-*ter* che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. Dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica e anzi è funzionale a conseguire economie da accertare in sede di effettiva applicazione e a consuntivo e pertanto non vengono scontate in tale sede.

La disposizione introduce l'articolo 45-*bis* recante modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina del versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e mira ad includere tra i soggetti tenuti al versamento del contributo per tale gestione previdenziale con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell'attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, che attualmente sono esclusi dall'obbligo, di fatto ampliando la platea di potenziali lavoratori che possono aderirvi. In via transitoria per il biennio 2026-2027 tale inclusione è limitata ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60. Dal 2032 è invece prevista l'estensione dell'obbligo del versamento per le aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 40.

L'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Il predetto Fondo, costituito presso l'INPS, «garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756,

secondo quanto previsto dal codice civile». Il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. In ordine alle predette modalità, il comma 756 della legge suddetta ha previsto che, «con effetto sui periodi di paga decorrenti dall'1° gennaio 2007», affluisca al Fondo un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo.

La norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Obbligati al versamento del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono i datori di lavoro che anno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che siano intervenute successivamente in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento. Per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, si prende invece a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Per stimare la platea dei potenziali lavoratori interessati dalla modifica, sono state effettuate alcune rilevazioni dagli archivi dei lavoratori dipendenti del settore privato estraendo il numero medio annuo dei rapporti di lavoro nell'anno 2024 e il relativo monte retributivo.

I dati sono stati classificati in base alla presenza o meno del codice autorizzazione "1R" che identifica ad oggi le "aziende in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

Il numero medio annuo dei rapporti di lavoro per l'anno 2024 è pari a circa 17 milioni di unità. Di questi, 6 milioni sono afferenti ad aziende con codice autorizzazione 1R e tra questi ultimi 3,3 milioni (circa il 60%) hanno scelto di non trasferire, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare, mantenendo il trattamento di fine rapporto destinato al Fondo di Tesoreria.

I potenziali dipendenti interessati dalla modifica proposta sono 2,5 milioni e afferiscono ad aziende con 50 addetti e oltre ma non hanno il predetto codice autorizzazione; verosimilmente sono le aziende che alla costituzione non avevano tale dimensione ma l'hanno acquisita successivamente.

Nell'ipotesi che i tassi di adesione a previdenza complementare e il rapporto tra l'imponibile TFR e il monte retributivo rilevato siano i medesimi per la platea dei soggetti attualmente contribuenti al Fondo di Tesoreria (c.d. "platea 1") e la platea dei nuovi potenziali aderenti (c.d. "platea 2"), è possibile stimare i maggiori contributi e le maggiori prestazioni come incremento percentuale espresso in termini di monte retributivo.

Il monte retributivo dei potenziali aderenti ("platea 2") è pari a circa 64 miliardi di euro, di cui 8,5 miliardi di euro con numero di dipendenti tra 50 e 59, e genererebbe un aumento del monte retributivo totale di entrambe le platee considerate, nella misura del 32% portandolo a circa 265 miliardi di euro.

Per la quantificazione dell'onere la stima è stata infine ottenuta utilizzando le seguenti ipotesi:

- aumento del 32% dei contributi per effetto dell'aumento della platea di soggetti interessati;

- diminuzione dei contributi per effetto degli esoneri contributivi che automaticamente si attivano a favore dei datori di lavoro per lo smobilizzo dei flussi di TFR: esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 nella misura dello 0,2% e applicazione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005, convertito con legge n. 248/2005 nella misura dello 0,28%;

- aumento delle prestazioni in misura pari al 32% nell'ipotesi che le durate medie contrattuali delle due platee siano simili.

Infine, il monte retributivo relativo a datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 40 e 49 obbligati al versamento con riferimento al periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2032 è circa 10,5 miliardi di euro

I commi 2 e 3 prevedono, a decorrere dal 1° luglio 2026, l'introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia a tale adesione automatica entro sessanta giorni, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. La disposizione prevede altresì modifiche di carattere ordinamentale in materia di espressione delle volontà di adesione dei lavoratori in relazione alle forme di previdenza complementare. La disposizione in esame determina effetti finanziari connessi al prevedibile aumento delle adesioni alla previdenza complementare che si manifesterà in maniera graduale e stratificata nel tempo riguardando i lavoratori di prima assunzione.

Tali effetti si sostanziano nel venir meno della contribuzione presso la gestione a ripartizione presso l'INPS che eroga prestazioni di TFR per i dipendenti presso aziende tenute a tale versamento, nonché per effetto di minori entrate fiscali e contributive connessi a benefici previsti dalla legislazione vigente nei casi di smobilizzo del TFR e di adesioni e relativi versamenti alla previdenza complementare.

Le valutazioni tengono conto di una stima di maggiori adesioni tacite alla previdenza complementare pari in media nel periodo, su base annua, a circa 100.000 l'anno con profilo parzialmente crescente (di cui circa 25.000 l'anno in media annua relative a lavoratori presso imprese tenute al versamento contributivo nella gestione a ripartizione relativa al fondo TFR in ambito INPS).

Complessivamente dai commi da 1 a 3 derivano i seguenti effetti finanziari:

	maggiori entrate contributive gestione Fondo TFR	maggiori prestazioni gestione fondo TFR	Saldo gestione Fondo TFR (conto economico)	minori entrate contributive esonero ex art. 2 L 297/1982	minori entrate contributive esonero ex art. 8 DL 203/2025	totale minori entrate contributive esoneri contributivi	effetto fiscale indotto esoneri contributivi	minori entrate fiscali sospensione imposta (per smobilizzo TFR)	ulteriori minori entrate fiscali per previdenza complementare	maggiore spesa pensionistica per effetto integrazione comma 7-bis articolo 24 DL 201/2011	rideterminazione entrate contributive di competenza economica ai fini della registrazione in PA in ragione ai tassi di effettivo incasso	saldo	incremento oneri per regola spesa (componente ciclica disoccupazione)	impatto su indicatore di spesa
	(a)	(b)	(c = a+b)	(d)	(e)	f = (d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l=c+f+g+h+i+j+k)	(m)	(n = l + m)
2026	1.861,0	-92,0	1.769,0	-102,0	-143,0	-245,0	0,0	-48,3	-122,0	0,0	-186,0	1.167,7	-17,0	1.150,7
2027	1.867,0	-396,0	1.471,0	-108,0	-151,0	-259,0	96,0	-51,2	-129,0	0,0	-187,0	940,8	-73,0	867,8
2028	2.154,0	-708,0	1.446,0	-127,0	-179,0	-306,0	62,0	-41,5	-130,0	0,0	-151,0	879,5	-131,0	748,5
2029	2.104,0	-1.006,0	1.098,0	-129,0	-182,0	-311,0	78,0	-43,0	-124,0	0,0	-126,0	572,0	-186,0	386,0
2030	2.064,0	-1.289,0	775,0	-134,0	-187,0	-321,0	72,0	-44,5	-123,0	0,0	-103,0	255,5	-159,0	96,5
2031	2.021,0	-1.566,0	455,0	-137,0	-192,0	-329,0	75,0	-46,2	-122,0	0,0	-81,0	-48,2	-97,0	-145,2
2032	2.396,0	-1.810,0	586,0	-161,0	-226,0	-387,0	77,0	-54,1	-118,0	0,0	-72,0	31,9	0,0	31,9
2033	2.398,0	-2.238,0	160,0	-166,0	-234,0	-400,0	98,0	-57,1	-115,0	0,0	-72,0	-386,1	0,0	-386,1
2034	2.396,0	-2.621,0	-225,0	-173,0	-242,0	-415,0	94,0	-59,3	-111,0	0,0	-72,0	-788,3	0,0	-788,3
2035	2.380,0	-3.045,0	-665,0	-179,0	-251,0	-430,0	98,0	-61,6	-104,0	0,0	-71,0	-1.233,6	0,0	-1.233,6

La disposizione di cui alla lettera c) della parte consequenziale interviene sull'articolo 78 del disegno di legge di bilancio al fine di incrementare, a decorrere dall'anno 2026, di un ulteriore 0,1 per cento annuo il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti. Alla copertura dei maggiori oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede disponendo la riduzione, di pari importo, del Fondo per i farmaci innovativi che pertanto, a decorrere dall'anno 2026, è rideterminato da 1.300 milioni di euro annui a 1.160 milioni di euro annui.

La disposizione di copertura prevede che la suddetta riduzione avvenga proporzionalmente tra le diverse tipologie di farmaci che accedono al fondo, quali: i farmaci innovativi, i farmaci ad innovatività condizionata e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti (rispettivamente fino a un limite massimo di 900, 300 e 100 milioni di euro annui);

La disposizione di cui alla lettera d) della parte consequenziale della proposta emendativa modifica l'articolo 95, introducendo i commi da 10-*bis* a 10-*sexies*, al fine di introdurre il contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, richiesto con la comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tale contributo è riconosciuto a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione si rappresenta che, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 570046 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 è risultato pari a 3.643.520.511 euro. Pertanto, il contributo di cui al comma 10-*bis* risulta determinato nella misura massima di 532,64 milioni di euro (14,6189 per cento * 3.643.520.511) nell'ipotesi, prudenziale, che tutti gli importi richiesti con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 presentino i requisiti di cui al comma 10-*bis*.

La disposizione di cui alla lettera e) apporta modifiche all'articolo 96.

Alla lettera f), è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027.

Con la lettera g) si disciplina al n.1 la cumulabilità dei benefici previsti e con il n. 2) si inseriscono i commi da 6-*bis* e 6-*octies*.

Il comma 6-*bis* interviene in materia di credito d'imposta "ZES unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura" di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall'articolo 1, commi da 544 a 546, della legge n. 207 del 2024, rideterminando, rispettivamente, in 58,7839 per cento e in 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538 per cento e del 18,4805 per cento rese note, ai sensi del comma 2-ter del citato articolo 16-*bis*, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 2-*ter*, del decreto-legge

19 settembre 2023, n. 124, con riferimento agli investimenti effettuati, da un lato, dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, dall'altro lato, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, si rappresenta che, con riferimento al credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, è risultato pari a 310.227.164 euro, a fronte di 50.000.000 euro di risorse disponibili.

In particolare, l'ammontare complessivo dei crediti di imposta comunicati è risultato pari a:

- 286.246.254 euro per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;

- 2.336.507 euro per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;

- 21.644.403 euro per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 570047 del 12 dicembre 2025, ha reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari a:

- 15,2538 per cento (43.663.493/286.246.254) dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;

- 100 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;

- 18,4805 per cento (4.000.000/21.644.403) dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.

A tal riguardo, la disposizione ridetermina nella misura del 58,7839 per cento la percentuale riferita agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e del 58,6102 per cento la misura riferita agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli oneri finanziari derivanti dalle predette rideterminazioni sono pari a 133,289 milioni di euro di cui:

- 124,60 milioni di euro con riferimento agli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale delle microimprese e delle piccole e medie imprese [(58,7839 per cento - 15,2538 per cento) * 286.246.254];

- 8,69 milioni di euro con riferimento agli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli delle grandi imprese [(58,6102 per cento - 18,4805 per cento) * 21.644.403].

Il comma 6-*ter* reca le coperture dei predetti oneri, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025 in termini indebitamento netto, derivanti dal comma 6-*bis*. In particolare: quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio, ai sensi dell'articolo 3, comma 14-*octies* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 in relazione ai risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, e quanto a 71 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.Tenendo conto della tempistica di attribuzione del credito di cui al comma 6-ter e del suo utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la disposizione determina oneri in termini di fabbisogno pari a 133,289 milioni di euro nell'anno 2026.

I commi da 6-*quater* a 6-*octies* estendono all'anno 2026 il credito d'imposta di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel limite massimo di spesa di 50 milioni, stabilendo che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. La disposizione determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 50 milioni di euro per il 2026.

Alla lettera *h*), capoverso comma 2-*bis,* viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartirsi a fini di incremento delle dotazioni di misure a favore delle imprese, prevedendosi che le relative risorse possono essere assegnate limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 445 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Con il nuovo comma 2-*ter* viene sostituito il comma 3 dell'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introducendo un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto pari all'85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (c.d. "contributo S.S.N.") di cui all'articolo 334 del Codice delle Assicurazioni Private (approvato con D.lgs. n. 209 del 2005), dovuto per l'anno precedente. Si precisa, altresì, che l'acconto versato in un determinato anno può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire nell'annualità successiva. Il meccanismo di acconto introdotto da tale norma è, pertanto, conforme alla struttura vigente della contribuzione S.S.N. sui premi RCA. Rispetto al vigente meccanismo di versamento, la previsione genera un maggior gettito positivo derivante dalla quota del predetto contributo di spettanza erariale di circa 1,3 miliardi di euro per il solo 2026, atteso che su tale anno si concentreranno i versamenti previsti a legislazione vigente, oltre all'acconto previsto dalla norma in esame. Dal 2027, il nuovo meccanismo andrebbe a regime senza generare un maggior gettito.

Le modifiche della parte consequenziale relative alla sezione II dispongono: il rifinanziamento degli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dell'aggiornamento dell'*iter* amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell'anno 2025 in conto residui rinvenienti dall'anno 2024, prevedendo un incremento delle risorse negli anni 2032 e 2033 tali da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate.

Inoltre, sono previste, in particolare, variazioni volte a rifinanziare il Fondo Occupazione, il Piano casa di cui all'articolo 1, comma 403, della legge n. 207 del 2024, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Le riduzioni disposte in sezione II allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze contribuisce alla copertura dell'onere.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

20/12/2025 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente